



Ns. Rif MOOD/095_ORTONA/INTEGR_2022/SEVESO/integrazioni.docx
L'Aquila, 09 settembre 2022
inviata per pec

Spett.le **Regione Abruzzo**
DPC002
c.a. dott. Giancaterino Giammaria
Sua sede

p.c. Spett.le **Comune di Ortona**
R.U.P. arch. Antonio Di Paolo
Sua sede c/o Assessorato OO.PP.

Oggetto: *Collegamento meccanizzato tra il centro di Ortona e la pista ciclabile litoranea – Pratica 22/084331 – Integrazione richiesta a seguito del Giudizio n. 3669 del 26/05/2022 e n° 3709 del 28/07/2022 del CCR-VIA per la Verifica di Assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.*

Ad integrazione degli elaborati inviati ed a seguito di quanto richiesto dal Comitato, relativamente alla prossimità della stazione di valle dell'impianto a fune in progetto all'oleodotto esistente - che risulta parte dello stabilimento ENI soggetto all'applicazione del D. Lgs. 105/15 - al fine di chiarire se il progetto sia conforme ai requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione territoriale, come stabilito dall'art. 22 del citato decreto, si precisa quanto segue.

- Come stabilito al comma 1 dell'Art. 22 del D.Lgs. 105/2015, *"nelle zone interessate dagli stabilimenti si applicano requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione territoriale, con riferimento alla destinazione e utilizzazione dei suoli, che tengono conto degli obiettivi di prevenire gli incidenti rilevanti o di limitarne le conseguenze [...]"*.
- Poiché il Comune di Ortona non ha adottato l'elaborato tecnico Rischio di Incidenti Rilevanti (ERIR), secondo quanto precisato al comma 10 del medesimo articolo, *"i titoli abilitativi edilizi relativi agli interventi di cui al comma 1, lettere a) , b) e c) , sono rilasciati qualora il progetto sia conforme ai requisiti minimi di sicurezza di cui al comma 1 [...] previo parere tecnico del CTR sui rischi connessi alla presenza dello stabilimento. Tale parere è formulato sulla base delle informazioni fornite dai gestori degli stabilimenti, secondo i criteri e le modalità contenuti nel decreto di cui al comma 3 "*.
- All'intervento in oggetto si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici del 9 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 16 giugno 2001,



“Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante” secondo quanto stabilito al comma 4 dell’Art. 22 del D.Lgs 105/2015.

- Lo stabilimento di Ortona costituisce un deposito di liquidi infiammabili e/o tossici, come riscontrabile dalle informazioni rese disponibili dall’ISPRA – *“Inventario degli stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose”* e consultabili al seguente link https://www.rischioindustriale.isprambiente.gov.it/seveso-query-105/inventario_listatolist.php.
- In accordo con quanto stabilito al punto 6.3.2 dell’allegato 1 al D.M. LL.PP. 9 maggio 2001 *“Criteri per la valutazione della compatibilità territoriale e ambientale – Depositi di GPL e depositi di liquidi infiammabili e/o tossici”*, al caso specifico si applica il DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1998 *“Criteri di analisi e valutazione dei rapporti di sicurezza relativi ai depositi liquidi facilmente infiammabili e/o tossici”*.
- Sulla base delle risultanze derivanti dall’applicazione di quanto previsto dall’Appendice II del D.M. 20 ottobre 1998, il deposito è di **I classe** e l’area oggetto di intervento rientra nella **Categoria D2**, così come definita dall’Appendice IV del D.M. 20 ottobre 1998.

Sulla base dei punti precedentemente esposti, la valutazione della compatibilità dell’intervento in oggetto con la presenza dello stabilimento di Ortona (deposito di liquidi facilmente infiammabili) è effettuata attraverso l’utilizzo della Tabella IV/2 riportata nell’Appendice IV del D.M. 20 ottobre 1998 e di seguito fedelmente riprodotta:

Tabella IV/2 - Depositi esistenti

Classe del Deposito	Categoria di effetti			
	Elevata Letalità	Inizio Letalità	Lesioni irreversibili	Lesioni reversibili
I	DEF	CDEF	BCDEF	ABCDEF
II	EF	DEF	CDEF	BCDEF
III	F	EF	DEF	CDEF
IV	F	F	EF	DEF

Poiché l’area oggetto di intervento rientra nella **Categoria D2** e stante la classificazione dello stabilimento, essendo ammessi (in relazione alle probabilità di accadimento di eventi incidentali considerate dalla tabella) anche effetti ad elevata letalità - per i quali non sono prescrivibili distanze



minime dal centro di pericolo - la realizzazione del collegamento meccanizzato in progetto risulta conforme ai requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante.

Naturalmente i titoli abilitativi edilizi relativi all'intervento in oggetto dovranno comunque essere rilasciati previo parere tecnico del CTR sui rischi connessi alla presenza dello stabilimento, così come stabilito dall'art.20 comma 10 del D. Lgs. 105/2015.

Confidando di aver risposto esaurientemente alla richiesta di integrazione, si porgono distinti saluti.

Il Direttore Tecnico
Ing: Marco Cordeschi